

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1280

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

10/11/2024 - 08:58

Indice

1. DDL S. 1280 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1280	4
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	15
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 29/10/2024	16
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (pom.) del 30/10/2024	20

1. DDL S. 1280 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1280

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1280

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI) dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2024 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

(*) *Già presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica*

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1 (*Paesi di origine sicuri*)

L'articolo 1 apporta alcune modifiche alle disposizioni in materia di individuazione dei Paesi di origine sicuri. I Paesi di origine sicuri sono regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione).

Da un punto di vista logico, è necessario in primo luogo analizzare la lettera *b*) del comma 1. La disposizione tiene conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), resa nei confronti della Repubblica ceca, nella quale si afferma che « l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della predetta direttiva ». L'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha recepito nell'ordinamento italiano gli articoli 36 e 37 e l'allegato I della direttiva 2013/32/UE, prevede, all'ultimo periodo del comma 2, che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere fatta con l'eccezione di parti di territorio. Occorre pertanto sopprimere tale disposizione, pur tenendo conto che, dal 12 giugno 2026, la direttiva 2013/32/UE sarà abrogata e che il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, prevede espressamente, all'articolo 61, paragrafo 2, la possibilità di designazione di Paesi di origine sicuri anche limitatamente a parte del relativo territorio. La lettera *a*) e la lettera *d*) del medesimo comma 1 devono essere esaminate congiuntamente, in quanto logicamente collegate. Le due disposizioni apportano una modifica di ordine procedurale con riguardo all'approvazione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri. Il testo originario dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, prevedeva che tale elenco fosse stabilito e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

Analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei (tra cui, in particolare, la Germania, dove

l'istituto dei Paesi di origine sicuri ha avuto la propria iniziale elaborazione nell'articolo 16a della Costituzione federale e nelle conseguenti disposizioni di legge ordinaria, tra cui in particolare l'articolo 29a della « Asylgesetz », legge sul diritto di asilo), la lettera d) prevede che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia stabilito e aggiornato con atto avente forza di legge e sia notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri approva entro il 15 gennaio di ogni anno una relazione che - compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle fonti di informazione previste dal diritto europeo e dalle disposizioni di rango primario vigenti che ad esse danno attuazione - dà conto della situazione dei Paesi compresi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari, con questo assicurando piena trasparenza al proprio operato e condividendo con il Parlamento le valutazioni occorrenti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

Coerentemente con tale impostazione, la lettera a) ridefinisce la lista dei Paesi di origine sicuri. Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea sopra ricordata e dei riscontri rinvenuti nelle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Al riguardo va osservato che il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2024 - con il quale è stato apportato il più recente aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri in applicazione alla normativa unionale sopra ricordata e dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - non si è avvalso della facoltà di introdurre distinzioni territoriali nell'ambito degli Stati individuati come Paesi di origine sicuri. Il Governo ha tuttavia ritenuto che, alla luce degli approfondimenti condotti sulle schede a corredo dell'istruttoria del suddetto decreto 7 maggio 2024, per tre Paesi presenti nell'elenco recato da tale decreto (Camerun, Colombia e Nigeria) le situazioni di criticità presenti in parte dei relativi territori non giustificassero più l'inclusione nell'elenco, anche alla luce degli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza del 4 ottobre 2024. Per i Paesi che restano nell'elenco dei Paesi di origine sicuri disposto dal presente decreto-legge, l'inserimento è quindi effettuato per l'interezza del relativo territorio effettivamente controllato da detti Stati.

La lettera c) si limita ad aggiornare il comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sul piano formale, dando atto della soppressione dell'EASO (*European Asylum Support Office*) e della sua sostituzione con la nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

Articolo 2 (*Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

La modifica normativa interviene sulla disciplina, prevista dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, della procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente nei casi - elencati al comma 3 della stessa disposizione - in cui, in deroga alle regole generali in materia, la proposizione del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice.

Con l'intervento previsto al comma 1, lettera a), numero 1), si dispone, in particolare, la sostituzione del comma 4 del citato articolo 35-bis al fine di semplificare la procedura per la proposizione della citata istanza di sospensione.

Si prevede, a tale fine, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. La disposizione stabilisce che l'istanza deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo e la relativa notificazione deve essere effettuata, a cura della cancelleria, con le medesime modalità previste per la notificazione del ricorso dal successivo comma 6. Si interviene, inoltre, sui termini procedurali, stabilendo che il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che:

- a)* se il Ministero si avvale di tale facoltà, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni e il giudice deciderà sull'istanza entro i successivi cinque giorni;
- b)* se il Ministero non si avvale di questa facoltà, il termine di cinque giorni per l'adozione del decreto di decisione decorre dalla scadenza del termine di tre giorni per il deposito delle note difensive in questione.

La norma stabilisce, infine, che, se il ricorso ha ad oggetto una decisione di inammissibilità [articolo 35-*bis*, comma 3, lettera *b*)] o di manifesta infondatezza [lettera *c*)] o è stato adottato nel contesto di una procedura accelerata di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*), *c*) ed *e*), del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008 [comma 3, lettera *d*)], quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

L'intervento previsto al medesimo comma 1, lettera *a*), numero 2), è volto invece a rafforzare il sistema delle tutele previste nel contesto di tale procedura, introducendo la possibilità di proporre reclamo alla corte di appello avverso la decisione sull'istanza di sospensiva adottata dal tribunale, che nel sistema vigente (secondo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, comma 4, sesto periodo) è invece non impugnabile. Viene a tale fine introdotto un nuovo comma 4-*bis*, il quale prevede che il reclamo è ammesso nel termine perentorio di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, e che si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato alla controparte, a cura della cancelleria, e la sua proposizione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte di appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo, e il decreto adottato è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La norma stabilisce infine che, per tali procedimenti, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La lettera *b*) del comma 1 novella l'articolo 35-*ter* apportando corrispondenti modifiche - quanto all'impugnabilità - anche nell'ipotesi della decisione adottata dalla Commissione territoriale nell'ambito della procedura alla frontiera, prevedendo che il giudice (sezione specializzata del tribunale) non decide più in composizione monocratica e che è ammesso reclamo anche avverso il decreto che decide sull'istanza di sospensione.

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati dopo il decorso di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Articolo 3 (*Entrata in vigore*)

L'articolo 3 dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Relazione tecnica
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

ART. 1 (Paesi di origine sicuri)

L'articolo 1 è volto a individuare l'elenco dei Paesi di origine sicuri, così come regolati dagli articoli 36 e 37 e dall'allegato I della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale.

La disposizione, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), ha aggiornato l'elenco dei Paesi di origine sicuri, passando dagli originari 22 agli attuali 19, riproducendo gran parte dell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale - Serie Generale n.105 del 07-05-2024.

Da tale elencazione sono stati esclusi i seguenti Paesi: Camerun, Colombia e Nigeria.

La disposizione introduce una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 disciplina, al comma 4, il procedimento cautelare che il richiedente asilo può attivare nei casi in cui la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale non sospenda automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e prevede, nel testo vigente, che il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento avverso il quale è proposto ricorso non è impugnabile.

La modifica normativa proposta mira a modificare tale regime, semplificando la procedura da svolgersi nei casi di proposizione della citata istanza ed introducendo contestualmente la possibilità di proporre, avverso il citato decreto, reclamo innanzi alla Corte di Appello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1, si dispone in particolare la sostituzione dell'attuale comma 4 del citato articolo 35-bis del d.lgs n. 25 del 2008, al fine di semplificare la procedura da svolgersi nei casi di proposizione della citata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, intervenendo sui passaggi procedurali ed i relativi termini previsti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, si prevede invece l'introduzione di un nuovo comma 4-bis dell'articolo 35-bis, contenente la disciplina del reclamo innanzi alla Corte di Appello.

Al comma 1, lettera b), si introducono disposizioni riguardanti l'istanza cautelare avverso il provvedimento della Commissione territoriale nell'ambito della procedura in frontiera.

La disposizione introduce dunque una modifica che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3 (Entrata in vigore)

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

23/10/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024.

Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante « Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato »;

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), che dichiara che « l'articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni materiali per tale designazione, stabilite nell'allegato I della predetta Direttiva »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria);

Considerato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale dell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE e, in particolare, l'articolo 61, paragrafo 2 secondo cui « La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili » che, pur trovando applicazione a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l'orientamento condiviso da parte degli Stati membri dell'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Paesi di origine sicuri)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. »;

b) al comma 2, al secondo periodo, le parole « di parti del territorio o » sono soppresse;

c) al comma 4, la parola « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari ».

Articolo 2.

(Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35-bis:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma. »;

b) all'articolo 35-ter:

1) al comma 2, terzo periodo, le parole « in composizione monocratica » e le parole « non impugnabile » sono soppresse;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*
Nordio, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

256^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1192) *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede di posticipare di un giorno il termine per la presentazione di emendamenti, per consentire, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 7, del Regolamento, la predisposizione del parere del Comitato per la legislazione, di cui è Presidente, che conterrà alcune proposte di modifica da sottoporre all'esame della Commissione.

Il **PRESIDENTE**, accogliendo la richiesta del senatore Giorgis, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 5 novembre.

La Commissione conviene.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) osserva che l'obiettivo del disegno di legge, che mira in particolare alla semplificazione normativa e al miglioramento della qualità della normazione, appare del tutto condivisibile, dal momento che spesso gli atti normativi hanno contenuto incerto e confuso, a tal punto da non essere chiaramente intellegibili, soprattutto quando rinviano ad altre norme contenute per esempio in regolamenti ministeriali.

Nota, tuttavia, che anche il disegno di legge in esame, al di là dell'intento dichiarato nel titolo e nella relazione illustrativa, reca in sé alcune contraddizioni. Per esempio, rimanda ad altri strumenti normativi di rango inferiore, come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con conseguente rischio di torsione del sistema delle fonti, il cui effetto non è solo formale, ma comporta uno spostamento del potere normativo dal Parlamento al Governo, anzi addirittura al Presidente del Consiglio. Tra l'altro, queste fonti atipiche non sono soggette a procedure di garanzia, come il preventivo controllo del Consiglio di Stato, né a forme di pubblicità adeguata.

Il testo in esame, inoltre, prevede alcune deleghe senza fissarne con precisione principi e criteri direttivi.

Nell'evidenziare che la semplificazione non consiste in un mero intervento di delegificazione, auspica

una riconsiderazione del testo, per allinearli agli obiettivi enunciati. Essendo tra l'altro molto eterogeneo, ritiene opportuno approfondire specificamente i diversi ambiti trattati.

Conclude, riservandosi di valutare l'esito della discussione e il percorso emendativo, prima di decidere l'orientamento di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), pur ritenendo condivisibili le finalità enunciate dal disegno di legge d'iniziativa governativa, esprime alcune perplessità, innanzitutto per l'assenza di una valutazione d'impatto della normativa di genere, oltre a quella generazionale, come invece previsto a livello internazionale.

Esprime inoltre preoccupazione per l'eccessivo ricorso allo strumento della delega su interi settori e materie, senza stabilire nel dettaglio i principi e criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio delle deleghe.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), svolgendo l'intervento di replica, esprime apprezzamento per il dibattito svolto finora, da cui non sono emerse contrarietà nel merito della scelta del Governo di presentare il disegno di legge in esame. Anche nel corso delle audizioni, gli spunti critici sono dipesi più che altro dallo scetticismo per i numerosi tentativi falliti in passato.

Per quanto riguarda le obiezioni riguardo agli strumenti legislativi di attuazione che sono stati individuati, si rimette alle valutazioni del Governo.

Sottolinea positivamente, infine, la disponibilità assicurata da tutti i Gruppi parlamentari a collaborare per il miglioramento del testo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti gli intervenuti, che hanno riconosciuto la necessità di un riordino della normativa in diversi settori. Infatti, accade spesso che la disciplina di una determinata materia risulti frazionata in molteplici atti normativi, tanto da renderne difficile l'attuazione. Occorre quindi superare la stratificazione che si è verificata nel tempo, anche a causa di abrogazioni successive solo parziali o non esplicitate, con conseguente rischio di confusione normativa, che danneggia imprese e cittadini. Al riguardo, ricorda che anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione contenuta nella legge di stabilità regionale 2022 del Molise, per incomprensibilità del dettato normativo.

Respinge le critiche sul rischio di una torsione del sistema delle fonti, in quanto l'obiettivo del provvedimento è sollevare il Parlamento dal lavoro eccessivamente gravoso della realizzazione di testi unici nei diversi ambiti considerati. L'intento, infatti, è assemblare le normative vigenti, procedendo contemporaneamente a un loro riordino, che difficilmente potrebbe essere compiuto esclusivamente dalle Camere, le quali sono comunque coinvolte nel processo di semplificazione.

Ricorda che in passato sono stati effettuati diversi tentativi di semplificazione normativa, soprattutto attraverso leggi annuali, che si è deciso di riprendere perché ritenute utili per liberare le energie delle imprese e facilitare la vita quotidiana dei cittadini.

Nel concordare con il senatore Giorgis che la semplificazione non consiste solo in una procedura di delegificazione, sottolinea l'importante novità della valutazione d'impatto della legislazione sui giovani e sulle future generazioni, che è stata oggetto di dibattito anche in una apposita sessione dell'ONU, nel mese scorso. Esprime tuttavia un avviso contrario circa la proposta, emersa nel corso delle audizioni, di istituire un organo di controllo per l'applicazione della VIG, in quanto rappresenterebbe appunto una inutile complicazione.

Conclude, assicurando la disponibilità del Governo a considerare eventuali proposte migliorative del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2024

(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n.2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) propone di formulare una relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258, pubblicata in allegato. Propone altresì l'espressione di un parere favorevole riguardo al Doc. LXXXVI, n. 2 (pubblicato in allegato).

Previa dichiarazione di astensione del senatore [CATALDI](#) (M5S), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1258.

Successivamente, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul LXXXVI, n. 2.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a nome del Gruppo, annuncia voto contrario, in quanto l'impianto del provvedimento causa una ulteriore precarizzazione del lavoro, con conseguenze particolarmente negative sui giovani, i quali non sono messi nelle condizioni di progettare la loro vita futura. Ciò va ad aggiungersi a un dato storico di disoccupazione crescente e alla riduzione del potere di acquisto dei lavoratori, anche tenuto conto del fatto che il Governo ha rifiutato di introdurre il salario minimo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Partito democratico.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. [1280](#) (d-l 158/2024 - *riconoscimento protezione internazionale*) e che pertanto l'ordine del giorno della seduta convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 30 ottobre, si intende in tal senso integrato. La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte mercoledì 23 ottobre scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sul disegno di legge n. 1184 (*Semplificazione attività economiche*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, analogamente ad altri contributi che saranno eventualmente depositati in successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 2**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1264

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del disegno di legge in titolo risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro. Altresì, risulta investita pure la materia della previdenza sociale, anch'essa oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione, nonché la materia della tutela e sicurezza sul lavoro, rientrante nella competenza legislativa concorrente, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- in merito all'articolo 11, relativo alla disciplina sull'esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore, ne andrebbe chiarita la natura di norma di interpretazione autentica ovvero di norma che innova, con effetto retroattivo, la disciplina previgente e, come tale, soggetta ad un particolare scrutinio di costituzionalità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 257 (pom.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

257ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

(1280) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore **DE PRIAMO** (FdI) dà conto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 23 ottobre 2024, in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, già presentato alla Camera il 23 ottobre 2024 e successivamente trasferito al Senato.

Il testo del decreto-legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 25 del 2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato. In primo luogo, intervenendo sul dettato dell'articolo 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, definisce un elenco puntuale di Paesi di origine sicuri - tali nell'interesse del loro territorio - da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge. Nello specifico, l'elenco ricomprende i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Rispetto all'elenco di cui al decreto ministeriale del 4 maggio 2024, i Paesi sicuri passano da 22 a 19, a seguito dell'espunzione di Camerun, Colombia e Nigeria, per i quali sono stati ravvisati elementi di criticità.

Al riguardo, giova ricordare che il testo previgente dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevedeva che l'elenco dei Paesi sicuri fosse adottato e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia. Con la modifica proposta, invece, si prevede che l'elenco dei Paesi sicuri sia stabilito e aggiornato con atto avente forza di legge e sia notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Consiglio dei ministri delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dalle organizzazioni internazionali competenti, riferisce sulla situazione dei Paesi compresi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri e di quelli dei quali intende promuovere l'inserimento. La relazione viene poi trasmessa dal Governo alle competenti Commissioni

parlamentari.

Un'altra novella, sempre contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge, sopprime la previsione che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l'eccezione di parti del territorio. Pertanto, la sicurezza di un Paese deve essere rilevata con riferimento all'interezza del suo territorio, senza la possibilità di escludere sue zone. Questo intervento normativo - si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - è inteso quale ricettivo dell'orientamento giurisprudenziale europeo.

Un'ulteriore novella, di mero coordinamento normativo, menziona l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, in luogo dell'ormai soppresso (a seguito del regolamento dell'Unione europea n. 2303 del 2021) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

L'articolo 2, modificando l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, interviene sulla disciplina del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale, al fine di introdurre un reclamo, proponibile dinanzi alla Corte di appello, avverso il decreto motivato con cui il giudice decide sulla sospensione del provvedimento impugnato.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entra in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#) comunica che, per motivi di economia procedurale, il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto in esame. Le relative disposizioni saranno trasfuse, attraverso un emendamento, nell'Atto Camera n. 2088 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024), il cui esame è già in corso presso l'altro ramo del Parlamento, risultando più opportuna una trattazione congiunta per affinità di materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che le ragioni vere che inducono il Governo a rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 158 del 2024 consistano nell'intenzione di ridurre ulteriormente i tempi per il dibattito. Infatti, se il disegno di legge n. [1280](#) proseguisse il suo *iter*, le Camere avrebbero a disposizione sessanta giorni per esaminare e convertire in legge il decreto-legge n. 158; invece, con l'espedito utilizzato dal Governo, peraltro a seguito di una mera comunicazione orale, i tempi per l'approvazione delle relative disposizioni saranno più limitati, considerato tra l'altro che l'esame in sede referente dell'Atto Camera 2088 è già stato avviato.

In ogni caso, dal momento che il decreto legge n. 145 del 2024 (cosiddetto "decreto flussi") dovrà essere esaminato in seconda lettura al Senato, ritiene opportuno avviare immediatamente un ciclo di audizioni sulle questioni oggetto dell'Atto Senato n. [1280](#), in modo da disporre dei necessari elementi informativi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) esprime preoccupazione per l'affermarsi di una modalità di legiferare che comprime sempre più il dibattito democratico, attraverso sia l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza sia la predisposizione di testi particolarmente eterogenei, come nel caso del disegno di legge n. [1236](#) ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"). A ciò si aggiunge anche la novità della trasfusione del decreto-legge in un emendamento riferito a un provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Concorda quindi con la richiesta del senatore Giorgis di svolgere un ciclo di audizioni su una questione che ha particolare rilievo nazionale e internazionale e non può pertanto essere affrontata con superficialità.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il decreto-legge, nel momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta più nella disponibilità del Governo, anche perché è immediatamente applicabile. Tutt'al più l'Esecutivo potrebbe eventualmente adottare un nuovo decreto per abrogare quello che non si intende convertire, ferma restando la valutazione della sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza.

Chiede pertanto che si proceda nell'esame del disegno di legge in titolo, che è stato già incardinato, a meno che la maggioranza non si assuma la responsabilità politica di rinunciare a una specifica prerogativa parlamentare. Infatti, l'obbligo per il Governo di presentare i decreti-legge alle Camere per la conversione il giorno stesso della emanazione, ai sensi articolo 77, secondo comma, della

Costituzione, è previsto proprio per garantire la funzione legislativa in capo al Parlamento, che invece ne sarebbe privato per il tempo che trascorrerà fino alla scadenza dei sessanta giorni.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con il senatore Giorgis circa il fatto che la scelta di non proseguire eventualmente l'esame del disegno di legge in titolo attiene alla responsabilità politica della maggioranza, basata di una comunicazione ufficiale del Governo, resa in Commissione. Ovviamente, la maggioranza potrebbe anche sconfessare l'operato dell'Esecutivo, seppure sia presumibile che non intenda farlo.

Il sottosegretario [Matilde SIRACUSANO](#), nel ricordare che quella adottata dal Governo è una prassi più volte utilizzata in passato, ribadisce che la scelta di trasferire il contenuto del decreto-legge n. 158 nel testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 è basata esclusivamente su ragioni tecniche.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che si tratti invece di una chiara scelta politica, considerato il clamore suscitato dal decreto del tribunale di Roma sul trattenimento dei migranti in Albania, che ha evidenziato il fallimento della politica attuata in materia dal Governo. Si tratta, a suo avviso, di un espediente fraudolento per modificare la norma, senza richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, che umilia la Commissione e l'intero Parlamento, privato delle proprie prerogative proprio su un tema, quello dell'individuazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, che ha avuto risonanza a livello mediatico sul piano nazionale e internazionale.

Stigmatizza la decisione del Presidente di rimettersi alle valutazioni dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza in Commissione. Proprio in ragione della terzietà della sua funzione, dovrebbe piuttosto assumersi la responsabilità di criticare l'atteggiamento del Governo, tutelando la dignità dell'intera Commissione.

Ritiene che, se anche ci fossero altri precedenti di ricorso a tale prassi, bisognerebbe comunque valutare la rilevanza dell'argomento, che in questo caso è particolarmente significativa.

Concorda pertanto con la richiesta del senatore Giorgis di approfondire il tema oggetto del decreto-legge in esame attraverso un ciclo di audizioni.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) assicura che il Gruppo Fratelli d'Italia non considera la scelta del Governo come mortificante delle prerogative delle Camere, né ritiene che vi siano state violazioni delle regole procedurali. Al contrario, si tratta di una prassi cui si è fatto ricorso più volte in passato proprio per razionalizzare i lavori parlamentari, esaminando congiuntamente norme di contenuto affine. Pertanto, si potrà approfondire il tema della individuazione dei cosiddetti "Paesi sicuri" nell'ambito dell'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024, che successivamente dovrà comunque essere sottoposto al vaglio del Senato.

A suo avviso, la rinuncia alla conversione del decreto-legge n. 158 non arreca alcun pregiudizio nei confronti delle Aule parlamentari né dei cittadini, proprio perché le norme sono già vigenti, dal momento che i decreti-legge producono immediatamente i loro effetti.

Sottolinea che per Fratelli d'Italia la priorità è superare le criticità derivanti da alcune pronunce non condivisibili nel merito, restituendo al Parlamento e al Governo la titolarità della competenza di determinare la lista dei Paesi considerati sicuri per il rimpatrio, titolarità che peraltro non è messa in discussione neanche dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conclude, assicurando quindi la piena condivisione dell'orientamento del Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si sofferma sulla questione procedurale, ricordando di essere stato tra i promotori - insieme agli altri esponenti del Gruppo Partito democratico del Senato - del ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sulle modalità di approvazione della legge di bilancio per il 2019, proprio per tutelare le prerogative costituzionali dei singoli parlamentari. Peraltro, con l'ordinanza n. 17 del 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di qualificare i singoli parlamentari come potere dello Stato.

Sottolinea che la scelta del Governo di presentare il provvedimento in titolo alla Camera, poi di ritirarlo e di presentarlo al Senato, infine di rinunciare alla conversione in legge per trasferirlo in un altro decreto-legge già all'esame dell'altro ramo del Parlamento, rappresenti una modalità di legiferare quanto meno caotica, su cui a suo avviso non vi è alcun precedente. Probabilmente, si è inteso reagire

in questo modo al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea del decreto-legge n. 158 da parte del Tribunale di Bologna. In ogni caso, si tratta di un espediente che mortifica le prerogative del Parlamento, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che stabilisce il termine di sessanta giorni per la conversione in legge dei decreti. Infatti, sulla norma relativa alla lista dei Paesi sicuri, se trasfusa in un emendamento, vi saranno tempi più ristretti per l'esame, dato che il disegno di legge n. 2088 è già stato incardinato alla Camera dei deputati.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Lisei.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che rientra nella facoltà del Governo e della maggioranza individuare lo strumento più opportuno per convertire in legge un decreto, considerato che alcuni provvedimenti a volte sono anche lasciati decadere, proprio perché nel frattempo la disciplina è stata trasfusa in altro atto normativo. Osserva quindi come il Governo abbia compiuto una valutazione di tipo tecnico nel decidere di esaminare congiuntamente i due provvedimenti alla Camera, trattandosi di materie affini. Con riguardo al suo ruolo, ritiene, in quanto Presidente di un organismo collegiale, di non poter non prendere atto della scelta politica espressa dalla maggioranza.

Rileva, infine, che sarebbe profondamente irragionevole lo svolgimento di audizioni su un provvedimento il cui esame avrà luogo presso l'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, se l'opposizione dovesse insistere in tal senso, sottoporrà tale proposta al voto della Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) critica le considerazioni del senatore Lisei, che tendono a giustificare la forzatura procedurale del Governo, a fronte del pronunciamento del tribunale di Roma sulla illegittimità del trattenimento di migranti nei centri in Albania, sulla base di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo avviso, la maggioranza e l'Esecutivo dimostrano insofferenza per i limiti posti dai principi dello Stato di diritto, dato che il Governo punta a ottenere la piena autonomia nel decidere quali sono i Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti.

Ribadisce che, dopo la pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale, solo la maggioranza può assumersi la responsabilità politica di non calendarizzare il disegno di legge di conversione o di rinunciare a svolgere un approfondimento sul tema attraverso le audizioni. Del resto, non vi saranno altre occasioni per svolgerle, dato che il provvedimento già produce effetti normativi e quasi certamente il "decreto flussi" in seconda lettura non potrà essere modificato, stante la presumibile imminenza del termine di decadenza.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che su un tema così importante, come quello relativo alla indicazione dei cosiddetti "Paesi sicuri" per il rimpatrio dei migranti, la Commissione non possa limitarsi a prendere atto della comunicazione del Governo di non insistere per la conversione in legge. Del resto, il provvedimento è già entrato in vigore e lo sarà in ogni caso per sessanta giorni. Pertanto, qualora dovesse essere trasfuso nel decreto-legge n. 145 all'esame della Camera attraverso un emendamento, si verificherebbe anche una sovrapposizione normativa, ingenerando confusione e incertezza.

Sottolinea che il tribunale di Bologna, constatando un conflitto tra la normativa nazionale e quella europea, ad essa sovraordinata, non poteva far altro che rinviare il provvedimento in esame alla Corte di giustizia dell'Unione europea. A suo avviso, la forzatura procedurale del Governo è volta ad aggirare le regole, proprio nel tentativo di evitare il pronunciamento in sede europea e rappresenta quindi una abnormità giuridica, irrispettosa del Parlamento e dei cittadini.

Se si pone un problema di organicità della disciplina, sarebbe preferibile quindi evitare pericolose sovrapposizioni normative.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che, anche a fronte di questioni politiche così divisive, non si debba venire meno al rispetto delle regole e delle procedure, anche per evitare una degenerazione del conflitto politico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) riconosce che vi sono precedenti di ricorso ai cosiddetti "decreti matrioska", ossia alla trasfusione in altri provvedimenti di decreti che poi non sono stati più convertiti in legge. Tuttavia, tale strumento, che rappresenta comunque una forzatura, è stato di solito utilizzato poco prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, per anticipare e stabilizzare la disciplina vigente.

Diverso è il caso in esame, in cui, con questo espediente, si comprime la possibilità di discussione di un argomento rilevante, in violazione delle prerogative parlamentari, tanto più tenendo conto che si profila anche un contrasto con la normativa europea.

Il [PRESIDENTE](#) ripercorre le questioni principali emerse nel dibattito, sottolineando che il decreto-legge n. 158, dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è atto con forza di legge che dispiega immediatamente i suoi effetti e resterà comunque in vigore sessanta giorni. Il Governo è tenuto a presentare immediatamente il disegno di legge di conversione alle Camere, che ne devono tempestivamente avviare l'esame. Pertanto, l'incardinamento del disegno di legge n. 1280 è un atto dovuto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

Il Governo ha tuttavia dichiarato di non voler insistere per la conversione in legge del decreto in esame, che comunque resta in vigore finché il disegno di legge n. [1280](#) non sarà superato a seguito dell'approvazione definitiva dell'Atto Camera 2088, nell'ambito del quale saranno anche regolati i rapporti giuridici instauratisi nel frattempo. Pertanto, non si determinerà alcuna sovrapposizione, tanto più che la normativa sui Paesi sicuri potrà essere anche modificata o recepita solo parzialmente rispetto a quella in esame.

Concorda con il senatore Giorgis che la scelta sul seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sia di carattere politico e spetti alla maggioranza assumersene la responsabilità.

In ogni caso, dal momento che il disegno di legge n. [1280](#) non sarà approvato, dato che la norma sarà trasfusa in un altro provvedimento, resta da valutare l'opportunità di svolgere comunque un ciclo di audizioni, come richiesto dalle opposizioni.

Dopo aver precisato che lo svolgimento di audizioni nel corso di esame di un provvedimento è rimesso alla discrezionalità della Commissione, annuncia che, qualora venga richiesto, porrà in votazione la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede la votazione sulla proposta di svolgimento di un ciclo di audizioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) dichiara che non parteciperà al voto, ritenendo che si sia in presenza di un atteggiamento beffardo della maggioranza, in quanto il risultato della votazione è scontato.

La Commissione respinge la proposta di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1280.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che sarà comunque possibile valutare lo svolgimento di un ciclo di audizioni in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024 (Atto Camera 2088), una volta trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 29 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Parere all'8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta del 29 ottobre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1241**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 3, si rappresenta l'opportunità di prevedere un termine di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei principi, dei criteri istitutivi e dei compiti della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce della potestà legislativa residuale attribuita alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1272**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); garantire la certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; adottare misure indifferibili per l'economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- in merito al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alla materia "dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", nonché alla materia della "tutela dell'ambiente", rientranti quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) ed s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
 - valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di individuazione delle tipologie progettuali prioritarie nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1.2), del decreto-legge in esame.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.